



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1645

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2002

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

REG. DEC.

ha pronunciato la seguente

N.559 Reg. Ric.

SENTENZA

ANNO 1994

sul ricorso n.559 dell'anno 1994 Reg.Gen., proposto da *****, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Steconi e Valeria Mancinelli ed elettivamente domiciliata in Ancona, alla Piazza Cavour n.2, presso lo studio dei difensori predetti;

contro

- il PROVVEDITORATO agli STUDI di *****, in persona del Provveditore in carica;

- il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, e legalmente domiciliato in Ancona, presso la sede della medesima Avvocatura;

per l'annullamento

della mancata tempestiva adozione da parte del Provveditorato agli Studi di ***** del provvedimento di accettazione della domanda della ricorrente di dimissioni volontarie;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente e del correlativo obbligo dell'Amministrazione all'emanazione del provvedimento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, o entro il diverso termine di 60 giorni

stabilito dal regolamento adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione in esecuzione di quanto previsto dall'art.2 della legge n.241/90, e comunque prima del ****.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato in data 1° aprile 1994;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, depositato il 16 maggio 1994;

Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione scolastica a sostegno delle proprie difese in data 20.12.2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2002, il Consigliere avv. Liana Tacchi;

Udita l'avv. Valeria Mancinelli per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

DIRITTO

Il ricorso si appalesa fondato.

1.- Con esso infatti ***** non aziona la pretesa a che la propria domanda di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie dovesse essere accolta dal Provveditorato di Ancona, con l'accettazione delle dimissioni, bensì reclama di avere titolo ad una pronuncia tempestiva da parte dell'Amministrazione scolastica circa la domanda stessa, assumendo che l'Amministrazione aveva l'obbligo giuridico di adottare il provvedimento di accettazione, ovvero di diniego di accettazione, delle dimissioni entro il termine perentorio ed improrogabile fissato da

norme di legge.

Sostiene dunque l'istante di vantare, all'adozione tempestiva del provvedimento concernente l'accettazione delle dimissioni dall'impiego, un vero e proprio diritto soggettivo, il quale le deriva da precise disposizioni di legge (l'art.2 della L. 7 agosto 1990, n.241) e dalle norme regolamentari di esse attuative (l'art.4 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.212 dell'11 luglio 1991 e l'allegata tabella B).

2.- Opina il Collegio che il legislatore, formulando l'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241, abbia configurato un vero e proprio obbligo giuridico dell'Amministrazione, cui corrisponde un diritto soggettivo pieno degli amministrati, a svolgere ed a portare a termine il procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso, entro uno spazio temporale certo e prefissato.

La dizione testuale delle disposizioni in cui si articola la norma di legge surrichiamata [... HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO ...; ... IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI ...; QUALORA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON PROVVEDANO ... IL TERMINE E' DI TRENTA GIORNI.], esplicitata in termini inconfondibilmente netti e chiari, depone inequivocabilmente nel senso di imporre all'Amministrazione l'obbligo di determinarsi entro e non oltre un certo lasso di tempo, e non già nel senso di accordarle, riguardo ai tempi di emanazione del provvedimento conclusivo, un certo potere, sia pure contenuto entro margini di discrezionalità ristrettissimi.

3.- Con riferimento alle materie di competenza degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, i termini per la conclusione dei procedimenti in attuazione dell'art.2 della legge n.241/90 sono stati fissati dalle norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 11 luglio 1991, n.212; l'art.4 del quale ha disposto che i giorni complessivi necessari per l'istruttoria del procedimento e per l'adozione del provvedimento finale – esclusi i tempi dei subprocedimenti relativi all'acquisizione di pareri di organi consultivi sia esterni che interni, ovvero anche i tempi necessari per acquisire documentazione carente – sono quelli stabiliti dalle allegate tabelle (giorni che, fino ad un successivo decreto concernente il frazionamento dei tempi rispetto alle varie fasi di competenza di ciascuna unità organizzativa, sono comprensivi delle varie fasi interne in cui si articola il procedimento); e la tabella B allegata al quale ha fissato in giorni 60 il termine per l'adozione dell'atto finale nel procedimento amministrativo, di competenza dei Provveditorati agli studi, relativo alla “accettazione dimissioni dall'impiego del personale docente, educativo e ATA”.

Il Collegio osserva che l'Amministrazione scolastica dispone di discrezionalità, pur non amplissima, nel valutare se la domanda di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie possa essere accolta e ciò in relazione alle disposizioni regolanti la cessazione dal servizio e, quindi, la decorrenza della cessazione stessa, del personale scolastico (art.110 del D.P.R. n.417/74; art.10 del D.L. n.357/89, convertito in L. n.417/89); mentre invece la stessa Amministrazione è rigorosamente tenuta al rispetto dello *spatium deliberandi* entro il quale formare e

manifestare la propria determinazione in ordine alla richiesta di accettazione delle dimissioni e/o di cessazione dal servizio per tale causa.

4.- Nel caso che ne occupa, la ricorrente, insegnante di ****, aveva presentato istanza di dimissioni dal servizio il 27 luglio 1993, chiedendo quindi che le dimissioni decorressero dal 1° settembre 1994 (vedi i documenti in atti); per cui l'Amministrazione scolastica aveva l'obbligo di adottare il provvedimento finale, di accettazione ovvero di rifiuto di accettazione delle dimissioni, entro la data del 25 settembre 1993.

Tale termine non è stato rispettato, essendo il provvedimento stesso intervenuto il 23.12.1993; con esso il collocamento a riposo dell'interessata per dimissioni volontarie è stato peraltro disposto a decorrere dall'1.9.1994.

5.- Il ritardo in questione avrebbe causato la deleteria conseguenza – la quale sarebbe propriamente la ragione di interesse sostanziale che ha mosso la parte a ricorrere – che il maturato trattamento pensionistico avrebbe subito una cospicua diminuzione per effetto della (nel frattempo) intervenuta emanazione della legge finanziaria n.537 del 24 dicembre 1993, la quale, all'art.11, commi sedicesimo e diciottesimo, stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1994, l'importo della pensione (comprensiva di indennità integrativa speciale), nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, sia ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo determinate percentuali (quelle di cui alla allegata tabella

A), ma purtuttavia esclude da tale decurtazione quei soggetti la cui domanda di pensionamento sia accolta dalle competenti amministrazioni prima del 15 ottobre 1993.

6.- Va chiarito e rimarcato, a questo proposito, che la presente controversia non attiene direttamente al *quantum* (ed, ancor prima, all'*an*) della spettanza del trattamento pensionistico, sibbene alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione attiva nell'accettazione delle dimissioni.

Conseguentemente non può trovare ingresso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'Amministrazione scolastica nella memoria prodotta il 20.12.2001.

Ed invero tutte le doglianze e le argomentazioni svolte nel ricorso sono dirette a censurare il comportamento (l'omessa adozione del provvedimento conclusivo in ordine all'istanza di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie entro il termine prescritto dalla legge e dal regolamento attuativo) ed il provvedimento finale (il collocamento a riposo per accettazione delle dimissioni volontarie posto in essere dopo detto termine) promananti dall'Amministrazione scolastica, in quanto intervenuti in violazione delle legge ed oltre il termine di legge.

Comportamenti e provvedimenti riguardo a cui il Giudice Amministrativo conserva il potere di sindacare la legittimità siccome inerenti il rapporto di servizio ed incidenti sull'esistenza e sulla durata del rapporto di servizio stesso; restando impregiudicato il potere della Corte dei Conti di determinare come (eventualmente) incida in concre-

to, sull'*an* e sul *quantum* del trattamento pensionistico, l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'Amministrazione attiva di pronunciarsi sulla domanda di cessazione dal servizio, presentata dalla ricorrente il 27.7.1993, entro i sessanta giorni successivi.

7.- Per tutte le sovraesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato in quanto adottato successivamente al sessantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di accettazione delle dimissioni dal servizio; e con la dichiarazione del diritto della ricorrente all'emanazione dell'atto stesso entro il 25 settembre 1993.

8.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese, anche in ragione della novità delle questioni.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso n.559 dell'anno 1994, in epigrafe indicato, con l'annullamento dell'atto impugnato nel senso e nei limiti di cui in motivazione; e con l'accertamento del diritto della parte ricorrente a conseguire il provvedimento conclusivo del procedimento di cessazione dal servizio entro il termine pure in motivazione specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso

- Presidente

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere

Avv. Liana Tacchi - Consigliere, est.

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il
giorno 21 DIC. 2002

Ancona, 21 DIC. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE